



IL FISCO SEMPLICE

u. 4
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Riforma fiscale

Gli incentivi per le nuove assunzioni

Molto interessanti per il tessuto imprenditoriale sono le misure legate agli **incentivi per le nuove assunzioni**, che sono state introdotte con l'attuazione della Riforma fiscale.

Le misure sono previste dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che reca l'attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

In sintesi, **per il solo 2024**, viene introdotta una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, **del costo del lavoro relativo all'assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

In linea generale, la misura di tale maggiorazione è pari al **20%** (innalzata fino al **30%**, al ricorrere di determinate condizioni, ossia la nuova assunzione di "**lavoratori svantaggiati**") del menzionato costo deducibile, il quale costituirà, operativamente, una variazione in diminuzione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari.

In altri termini, la misura costituisce l'applicazione del cosiddetto principio "**più assunti, meno paghi**".

Per comprendere la reale portata dell'agevolazione, occorre individuare il contesto in cui la stessa si inserisce.

Si tratta, a ben vedere, di una novità assoluta, perfettamente coerente con i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega di Riforma fiscale.

L'incentivo per le nuove assunzioni – sebbene temporalmente limitato al 2024 – si pone nell'ambito del più ampio e generale progetto che mira ad introdurre **un sistema capace di porre al centro il mondo del lavoro**, grazie ad innovative misure destinate a imprese, professionisti e lavoratori.

Il sistema che, attraverso i decreti delegati, sta delineandosi, vuole essere capace di incentivare, attraverso la leva fiscale, gli investimenti nell'ambito di qualsiasi settore produttivo.

Solo grazie a tali investimenti può essere incoraggiata la competitività del sistema imprenditoriale, favorita la crescita economica e sostenuta la produttività dei dipendenti.

Tra gli investimenti che la Riforma fiscale vuole favorire vi sono proprio quelli legati all'occupazione all'interno delle imprese e delle realtà professionali.

La maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti serve, dunque, a stimolare la crescita occupazionale mediante un

L'aforisma del mese

Il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato.

– Massimo Severo Giannini

sistema premiale rivolto ai contribuenti che, strutturalmente, effettuano un certo tipo di investimento, ossia quello sul lavoro a tempo indeterminato.

Ma non solo. Non può che contemplarsi l'introduzione di tale agevolazione contestualmente alle ulteriori novità che trovano fondamento nella Delega fiscale e che mirano a favorire l'intero sistema produttivo.

Si pensi, in particolare, alle ulteriori misure fiscali che si innesteranno nel mondo del lavoro e che potranno contribuire a stabilizzare gli incrementi occupazionali.

Il riferimento è alla prossima revisione del sistema del **"welfare aziendale"** (nell'ambito del reddito di lavoro dipendente), che, declinato anche mediante canoni sostenibili, potrà consentire ai datori di lavoro di intervenire attivamente nel sostegno al benessere personale e familiare dei propri dipendenti e stimolarne, al contempo, la produttività.

Gli incentivi per le nuove assunzioni fanno, quindi, parte di un nuovo paradigma che – attraverso il cosiddetto **"Fisco buono"** e misure di tipo trasversale – intendono migliorare il sistema produttivo del Paese.

Senza dimenticare che tale paradigma sarà completato, nell'intenzione del legislatore delegante, dalla riduzione dell'aliquota IRES, di cui proprio la maggiorazione del costo del lavoro per i nuovi assunti costituisce un'anticipazione.

In conclusione, appare evidente come l'evoluzione e la crescita del sistema produttivo del Paese sia sempre più legata al **"Fisco buono"**, attento al mondo del lavoro, alla produttività e al benessere di imprese, professionisti e lavoratori.

Il legislatore sembra avere definitivamente avviato il processo di implementazione di tutte quelle misure fiscali (deduzioni, detassazione, decontribuzione), che possono incentivare pratiche virtuose degli operatori economici – dall'incremento della compagine occupazionale, all'adozione di politiche di **"welfare aziendale"** – qualificabili come investimenti necessari alla crescita della singola realtà produttiva e del mondo del lavoro nel suo complesso.

Tale crescita è strettamente connessa allo sviluppo del capitale umano e al benessere dei dipendenti. Il Fisco diventa, quindi, un veicolo per convincere gli operatori economici dell'importanza, anche sociale, di destinare le proprie risorse per questi investimenti strategici.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

BENEFIT OFFERTI AI DIPENDENTI NELL'AMBITO DI UN PIANO WELFARE AZIENDALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UNA APPLICAZIONE INFORMATICA

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 21 marzo 2024

Con la risposta ad interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad un piano di welfare aziendale che prevede un'applicazione dedicata (APP), per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai dipendenti.

In particolare, l'istante chiede se i suddetti servizi di mobilità sostenibile rientrano nell'ambito dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, che prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

La risposta dell'Agenzia è positiva ritenendo che i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rispondano alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del TUIR, e quindi, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

ABROGAZIONE DELL'ESONERO DALL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO ALLE PROVVISORIE CORRISPOSTE AGLI AGENTI E AI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 21 marzo 2024

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) che, nel modificare il quinto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha abrogato la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, nell'ambito di taluni rapporti.

In particolare, nella circolare viene chiarito l'ambito e la decorrenza applicativa. A tale riguardo, viene evidenziato che la modifica normativa si applica a partire dal 1° aprile 2024 e, pertanto, considerato che la ritenuta di cui all'articolo 25-bis va operata all'atto del pagamento della provvigione, il nuovo obbligo si applica con riferimento al pagamento delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023 E DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I PERIODI D'IMPOSTA 2024 E 2025 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2024

Con il Provvedimento del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui vengono rese disponibili ai contribuenti e ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025, che saranno individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Il Provvedimento approva anche le relative specifiche tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati in questione.

Si evidenzia che il Provvedimento definisce le modalità per la richiesta massiva dei dati necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2023 ed alla elaborazione della proposta di concordato preventivo

biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli stessi indici, da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, stabilendo che, a tal fine, gli stessi devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

BENI OFFERTI IN OMAGGIO AI DIPENDENTI

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 89 del 12 aprile 2024

Con la risposta ad interpello n. 89 del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale, ai fini IRPEF, di taluni beni offerti in omaggio ai dipendenti.

In particolare, l'istante distribuisce, mensilmente, ai propri dipendenti un sacchetto di caffè selezionato e una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale. L'Agenzia delle Entrate rileva che i descritti beni, offerti a tutti i dipendenti, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e, pertanto, devono essere considerati come fringe benefit, a cui applicare la disciplina contenuta nella prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2024, N. 1, RECANTE "RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI" – MISURE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E dell'11 aprile 2024

Con la Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate illustra alcune novità fiscali contenute nel decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 11, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», di attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

In particolare, le misure di razionalizzazione e semplificazione esaminate nel documento di prassi riguardano le dichiarazioni fiscali e sono suddivise nei paragrafi indicati:

- 1) semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- 2) semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- 3) semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta;
- 4) revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (C.D. FLAT TAX INCREMENTALE)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 18 aprile 2024

Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1731 per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (flat tax incrementale), di cui all'art. 1, commi da 55 a 57, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Il codice tributo permette, alle condizioni indicate nella legge di Bilancio, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 TUIR, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

RITARDO NELL'INVIO DELLA CU

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alle sanzioni da applicare nel caso di invio in ritardo delle certificazioni uniche

RISPOSTA Ai sensi del comma 6-quinquies dell'art. 4 del DPR n. 322 del 1998, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta (la sanzione fissa si applica in deroga all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/91, ovvero senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico). Nell'ipotesi in cui sia stata trasmessa una certificazione errata, non si applica sanzione amministrativa ove la certificazione sia trasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la Certificazione Unica errata è stata trasmessa entro la data fissata dalla legge (per il 2024, 18 marzo 2024), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE – PERIODO DI IMPOSTA DI APPLICAZIONE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine all'istituto del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

RISPOSTA L'istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate.

L'art. 3, comma 12-undecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, come modificato in sede di conversione, estende l'applicazione del ravvedimento speciale anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022.

Si ritiene che il testo di legge non contenga espressioni che possano indurre a pensare che il ravvedimento speciale in esame sia stato esteso anche a periodi diversi dal 2022. Dello stesso avviso pare essere l'Agenzia delle entrate, la quale, sulla pagina del proprio sito internet dedicata alla ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, afferma che "la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso la possibilità di usufruire dell'istituto esclusivamente con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE PER REDDITI NON DICHIARABILI CON IL 730

DOMANDA Si chiede di sapere, per l'anno d'imposta 2023, quale è il termine entro cui presentare le Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024

RISPOSTA Con la Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, a seguito dell'estensione della dichiarazione precompilata anche alle persone diverse da dipendenti e pensionati, inclusi i titolari di partita Iva, introdotta in via sperimentale dal decreto "Adempimenti" (articolo 19 Dlgs. n. 1/2024), è stato chiarito che, per l'anno d'imposta 2023, le Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024, possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024, cioè il termine per l'invio del modello 770. A partire dal prossimo anno, invece, l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

VENDITA POLIZZE ASSICURATIVE DA PARTE DI AGENTI DI VIAGGIO

DOMANDA Si chiede se, a seguito delle novità legislative introdotte nell'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. n.600 del 1973, dalla legge di Bilancio per il 2024, permanga ancora per le agenzie di viaggio l'esonero dalla ritenuta d'acconto, ai sensi de citato art. 25-bis, ancorché iscritte nel RUI sezione F, quando vendono polizze il cui premio è superiore ad euro 200,00

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7 del 21 marzo 2024, ha chiarito che la ritenuta in questione debba applicarsi a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all'attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. L'Agenzia chiarisce, altresì, che per coloro che esercitano l'attività d'intermediazione assicurativa in via accessoria e che siano iscritti al RUI, la ritenuta d'acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l'attività assicurativa.

Si ritiene pertanto che anche le agenzia di viaggio che vendano polizze assicurative siano tenute all'applicazione della ritenuta d'acconto, nel rispetto della novellata disciplina dell'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1673, anche se limitatamente alle provvigioni afferenti l'attività assicurativa, accessoria rispetto all'attività principale.





Scadenzario fiscale

MAGGIO

GIOVEDÌ 2 MAGGIO

RAVVEDIMENTO SPRINT

Versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

ESTEROMETRO

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP - RATEIZZAZIONE VERSAMENTO II ACCONTO IMPOSTE DA REDDITI 2023 PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

Versamento rateale del II acconto delle imposte dovute in base al Mod. Redditi 2023 per soggetti persone fisiche titolari di partita IVA che rateizzano dal 16 gennaio 2024.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - RATEIZZAZIONE VERSAMENTO IVA ANNUALE

Versamento terza rata versamento IVA annuale

WEB TAX

Versamento annuale imposta sui servizi digitali e redazione prospetti analitici

ACCISE

Versamento imposta di produzione e consumo

TOBIN TAX - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

VENERDÌ 17 MAGGIO**MODELLO CU - CERTIFICAZIONE UNICA**

Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario con riduzione delle sanzioni ad un terzo.

LUNEDÌ 20 MAGGIO**CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

LUNEDÌ 27 MAGGIO**INTRASTAT - PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

